

ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI



(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Settore III – Entrate e Finanze

Servizio Farmacia Comunale

DETERMINAZIONE N. 74 DEL 21-05-19

REGISTRO GENERALE N. 646 DEL 23-5-19

OGGETTO: Adeguamento del sistema di gestione della privacy della Farmacia alle disposizioni del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 su trattamento dei dati, i rischi e la loro gestione. Determina affidamento ed impegno spesa ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016. CIG:Z3128541EA.

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- il Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 ha introdotto nuove disposizioni e adempimenti in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (privacy) – noto anche con la sigla GDPR (General Date Protection Regulation);
- tale Regolamento abroga le norme previste nell'attuale Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003) con esso incompatibili ed è valido e direttamente applicabile dal 25/05/18 nei Paesi Membri senza necessità di recepirlo con apposita norma nell'ordinamento nazionale;
- La GDPR avrà un forte impatto sulle farmacie che quotidianamente entrano in contatto con dati sensibili degli utenti;

Considerata la necessità di adempiere alla normativa in materia di privacy avvalendosi di una consulenza specialistica sul GDPR che consente l'adeguamento degli aspetti normativi e documentali, la formazione del personale e l'adozione del principio di accountability (obbligo di rendicontazione);

Rilevato che, in atto, all'interno dell'Ente non risulta essere in servizio personale in possesso delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste dall'art.37 par.5 del predetto Regolamento e che, pertanto, si rende necessario affidare l'incarico ad un soggetto esterno;

Richiamati:

- l'art. 36 c.2 del D.lgs. 50/2016 che recita : "Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità : a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
- l'art. 32 comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il D.L. 06.07.2012, n. 96 convertito con L. 135/2012 che all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip spa;
- l'art. 192 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, che prevede che la stipula dei contratti deve essere preceduta dall'adozione di preventiva determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 inerente gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 che permette l'affidamento diretto per esigenze di servizi;

Visti:

- l'art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n.80 e ss.mm.ii., ai sensi del quale gli Enti Locali possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00;

- il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.

Ritenuto pertanto procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. a) del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;

Atteso che l'Impresa individuale Daniele Santaera, con sede legale in via Vanella 40, n°17/A - Modica (RG) - P.Iva: 01584470882, contattata al fine di fornire una consulenza in materia di privacy, si è resa disponibile ad adeguare il sistema di gestione della privacy della Farmacia alle disposizioni del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 su trattamento dei dati, i rischi e la loro gestione

Vista l'offerta per consulenza in materia di privacy, acquisita al Prot.Gen. dell'Ente in data 09/05/2019 al N.15298, che prevede un canone di consulenza per il primo anno pari ad € 750,00 oltre Iva e un canone a partire dal secondo anno pari ad € 500,00 oltre Iva,

Preso atto che tali importi comprendono l'adeguamento degli aspetti normativi e documentali, la formazione del personale e l'adozione del principio di accountability (obbligo di rendicontazione) ma non come Responsabile della protezione dei dati, (DPO) cui provvederà autonomamente l'Ente;

Considerato che l'impresa di consulenza specialistica sopra individuata, come previsto dalla normativa, risulta in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale in materia di privacy idonei per poter svolgere l'incarico in questione;

Visto il curriculum allegato, presentato dal professionista Daniele Santaera, e acquisito al Prot.Gen. dell'Ente in data 09/05/2019 al N.15298, dal quale si rileva che risulta in possesso dei requisiti specifici di consulenza in materia di privacy idonei per poter svolgere l'incarico in questione;

Ritenuto pertanto di poter affidare direttamente la fornitura del servizio di consulenza specialistica in materia di privacy al precitato professionista Daniele Santaera che risulta in possesso dei prescritti requisiti di capacità tecnica e professionale idonei per poter svolgere l'incarico in questione;

Richiamati:

- l'art. 33 c.1 del citato D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che dispone che “ la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza il termine è apri a trenta giorni”;

- l'art. 32 (fasi e procedure di affidamento) – del suddetto Decreto legislativo che al comma 5 dispone : “ la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33. comma 1, provvede all'aggiudicazione”, nonché il successivo comma 7 che prevede che :” l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare obbligazioni regolati dalla legge e necessarie al fine di evitare che l'Ente possa incorrere in responsabilità e sanzioni scaturenti dalla non applicazione del Regolamento stesso;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 915,00 Iva inclusa, occorrente per l'anno 2019, al fine di assicurare l'adeguamento del sistema di gestione della privacy della Farmacia alle disposizioni del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati, i rischi e la loro gestione;

Visto l'art.163 comma 2 del D.Lgs.vo n.267/2000 che disciplina l'assunzione di obbligazione nel corso della gestione provvisoria;

Vista la richiesta informativa antimafia avanzata ai sensi dell'art.100 del D.lgs. 159/2011 in data 09/05/2019 con Prot.n PR_RGUTG_Ingresso_0019282_20190509 per la ditta individuale Daniele Santaera;

Dato atto che ai sensi dell'art. 92, comma 3 del codice antimafia è possibile procedere in assenza dell'informativa antimafia sotto condizione risolutiva;

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione in sostituzione del DURC, acquisita al prot.Gen. dell'Ente in data 14/05/2019 al N.15790, in cui il professionista Daniele Santaera dichiara di essere in regola con gli adempimenti contributivi e che non ha dipendenti e pertanto non è tenuto al versamento di alcun tipo di contributi;

Viste le linee guida n. 4 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 aggiornate al decreto "correttivo" D.lgs.56/2017, per le procedure di affidamento degli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie;

Verificato in data 06/05/2019 l'assenza di annotazioni ANAC;

Verificato che dal certificato, acquisito al protocollo generale in data 16/05/2019 al n. 15246 non risultano carichi pendenti in capo al suddetto professionista;

Dato atto che ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente provvedimento è identificato con il seguente CIG: **Z3128541EA**;

Visti gli artt. 183 e 184 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e la L.R.11/12/91, n. 48 e ss.mm.ii;

Visto l'art.9 del D.L.n.78/2009 sulle norme di compatibilità dei pagamenti del presente impegno di spesa con le regole di finanza pubblica;

Visto il codice di Comportamento del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 31/01/2014;

Visto il piano triennale della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2018/2020 del Comune di Scicli, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 31/01/2018;

Vista la determina Sindacale n. 06 del 01/04/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 10 del 30/07/2015;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 107, comma 3 lett. D del D.Lgs.n. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.n. 267/2000 e al D.Lgs.n.118/2011;

Visto il punto 8 dell'allegato n. 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al DPCM 28/11/2011;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n.7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art.188, comma 1 quater del Tuel.

DETERMINA

Per la causale esposta in premessa e qui da intendersi integralmente riportata:

1. Di procedere alla fornitura del servizio di consulenza specialistica in materia di privacy, per la Farmacia Comunale, mediante affidamento diretto;
2. Di affidare all'Impresa individuale Daniele Santaera, con sede legale in via Vanella 40, n°17/A - Modica (RG) - P.Iva: 01584470882, la fornitura del servizio di consulenza specialistica in materia di privacy per l'adeguamento del sistema di gestione della privacy (General Data Protection Regulation) alle disposizioni del Regolamento Europeo, in riferimento all'annualità 2019;
3. Di precisare, ai sensi dell'art.192 del D.lgs. n.267/2000 quanto segue:
 - o *il fine* : adeguamento della farmacia alle disposizioni del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
 - o *l'oggetto del contratto*: affidamento del servizio per l'adeguamento del sistema di gestione della privacy della Farmacia alle disposizioni del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati, i rischi e la loro gestione;
 - o *la scelta del contraente*: affidamento diretto (art.36, c.2, lett.a), D.lgs. n.50/2016);
 - o *la forma del contratto*: lettera commerciale;
4. Di impegnare la spesa complessiva di € 915,00 Iva compresa, imputandola alla Missione 14 -Programma 4 - Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap.187, P. Fin. U.1.03.01.05.001- COFOG 04.7.1, del bilancio 2018/2020, annualità 2019, gestione provvisoria;
5. Di dare atto che il CIG è il seguente: **Z3128541EA**;
6. Di dare atto dell'autocertificata regolarità contributiva , in sostituzione del Durc , presso la casa Enpacl e dell'assenza di dipendenti;
7. Di dare atto che vengono rispettate le previsioni dell'art.163 comma 2 del D.lgs.vo n.267/2000 sulla gestione provvisoria;

8. Di dare atto che sono state rispettate le regole di finanza pubblica di cui all'art.9 del D.L.n.78/2009;
9. Di dare atto che il presente provvedimento risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n.7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
10. Di dare atto, altresì, dell'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della Scrivente e del Responsabile del Servizio e di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R.62/2013 e del Codice di Comportamento interno;
11. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della suddetta spesa, con successive determinazioni, a seguito della presentazione delle relative fatture;
12. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.n.23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.Lgs.n.126/2014

ANNO REGISTRAZIONE 2019

TOTALE REGISTRAZIONE €

N. IMPEGNO _____

DATA IMPEGNO _____

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	CONTROLLO CASSA
2019	€	

13. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio *on line* dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. n.33/2013.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(Magna Giusi)




IL RESPONSABILE DELLA FARMACIA

(Dott.ssa Angelica Arrabito)

Angelica Arrabito

IL CAPO SETTORE III - ENTRATE E FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO

N. 359/2019

LIQUIDAZIONE

N. _____

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli, li 22 MAG. 2019



IL CAPO SETTORE III - ENTRATE E FINANZE

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

